



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CRISANTI, DELRIO, NICITA, BASSO,
VERINI e RANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2026

Modifica all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di controlli a campione sulla regolarità delle procedure di valutazione per il reclutamento del personale docente e ricercatore in ambito universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge interviene sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo un meccanismo di controllo annuale a campione sulla regolarità delle procedure di valutazione per il reclutamento svolte in ambito universitario.

L'intervento normativo affida al Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), già previsto e disciplinato dall'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, il compito di effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione sulle procedure di valutazione per il reclutamento previste dalla legge n. 240 del 2010. Il campionamento è effettuato mediante sorteggio, al fine di garantire l'imparzialità nella scelta delle procedure da sottoporre a verifica e di evitare che il controllo sia condizionato da valutazioni discrezionali o selettive.

La finalità del disegno di legge è quella di rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle procedure universitarie, verificando che esse siano regolari non soltanto sotto il profilo formale, ma anche sotto il profilo sostanziale. Non è infatti sufficiente che una procedura selettiva rispetti esteriormente gli adempimenti previsti dalla legge, dal bando e dai regolamenti di ateneo; occorre altresì accertare che i criteri di valutazione siano stati applicati in modo coerente, razionale, non discriminatorio e realmente orientato alla selezione dei candidati più meritevoli.

Il controllo a campione previsto dal presente disegno di legge non mira a sostituire la valutazione tecnico-scientifica delle commissioni, né a comprimere l'autonomia universitaria. Esso introduce, piuttosto, una forma di verifica successiva e istituzionale sulla correttezza del procedimento valutativo, diretta ad accertare se la commissione

abbia operato nel rispetto dei criteri predefiniti, se abbia adeguatamente motivato i giudizi, se abbia proceduto a una comparazione effettiva tra i candidati e se l'esito finale risulti coerente con i titoli, le pubblicazioni, l'attività didattica, l'esperienza scientifica e gli altri elementi rilevanti ai fini della selezione.

Particolare importanza assume la previsione secondo cui il controllo riguarda anche la valutazione dei candidati. Tale disposizione consente di superare una concezione meramente formale della regolarità amministrativa, limitata alla verifica dell'esistenza degli atti, dei verbali e degli adempimenti procedurali. La regolarità di una procedura universitaria, infatti, deve essere valutata anche in relazione alla qualità e alla coerenza del percorso motivazionale seguito dalla commissione, soprattutto quando emergano differenze significative tra il profilo dei candidati e l'esito della selezione.

In questa prospettiva, il controllo deve consentire di verificare se i candidati più meritevoli siano stati effettivamente presi in considerazione e adeguatamente valutati. Quando un candidato dotato di un profilo scientifico, didattico o professionale particolarmente qualificato non risulti vincitore, la procedura deve rendere comprensibili le ragioni della scelta compiuta. La discrezionalità tecnica delle commissioni, infatti, non può tradursi in arbitrarietà, opacità o motivazione apparente, ma deve sempre esprimersi attraverso giudizi coerenti, verificabili e fondati su elementi pertinenti.

Il disegno di legge introduce inoltre specifiche garanzie di imparzialità per lo svolgimento delle operazioni di controllo. Prima dell'avvio della verifica, il componente del

CNVR è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non appartenere o di non avere avuto rapporti lavorativi negli ultimi dieci anni con l'università in cui si è svolta la procedura sorteggiata, di non aver fatto parte della commissione di valutazione e di non aver pubblicato lavori in collaborazione con alcuno dei candidati partecipanti alla procedura oggetto di controllo.

La previsione di tali cause di incompatibilità è essenziale per garantire la terzietà del controllo. Essa mira a evitare che la verifica sia affidata a soggetti che abbiano avuto rapporti istituzionali, professionali o scientifici tali da comprometterne, anche solo potenzialmente, l'indipendenza. In questo modo, il disegno di legge rafforza la credibilità del controllo e ne assicura la conformità ai principi di imparzialità e buon andamento.

All'esito del controllo, il CNVR trasmette le proprie valutazioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Qualora l'ANAC rilevi irregolarità, trasmette una relazione al CNVR, al rettore dell'ateneo che ha bandito la procedura oggetto di controllo e al Ministro dell'università e della ricerca. Tale raccordo istituzionale consente di inserire la verifica delle procedure universitarie in un sistema più ampio di prevenzione delle irregolarità, dei conflitti di interesse e dei fenomeni di opacità amministrativa.

Il provvedimento si colloca pienamente nel quadro dell'articolo 97 della Costituzione, che impone alla pubblica amministrazione di operare secondo i principi di buon andamento e imparzialità. Le procedure di reclutamento universitario, pur caratterizzate da una componente valutativa tecnico-scientifica, restano procedure pubbliche e devono pertanto garantire trasparenza, coerenza, pre-

determinazione dei criteri, adeguata motivazione e parità di trattamento tra i candidati.

Il principio di buon andamento richiede che la selezione universitaria sia effettivamente funzionale all'individuazione dei candidati più idonei e qualificati. Il principio di imparzialità impone invece che le decisioni delle commissioni siano libere da condizionamenti personali, locali, accademici o relazionali, e che siano fondate esclusivamente su elementi pertinenti rispetto al merito scientifico, didattico e professionale.

Il disegno di legge trova altresì fondamento nell'articolo 51 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L'accesso alla carriera universitaria deve pertanto avvenire attraverso procedure che garantiscano non solo una partecipazione formalmente aperta, ma anche una competizione realmente equa, nella quale ciascun candidato sia valutato sulla base dei propri titoli, delle proprie competenze e del proprio merito.

L'effettiva applicazione dell'articolo 51 della Costituzione richiede che le procedure selettive non siano condizionate da fattori estranei alla qualità dei candidati. Il controllo a campione diviene, in questo senso, uno strumento di garanzia della parità di accesso, poiché permette di verificare se le regole del concorso siano state applicate in modo uniforme e se tutti i candidati abbiano ricevuto una valutazione effettiva, comparativa e motivata.

L'impatto atteso del provvedimento è anche preventivo. La possibilità che le procedure siano sorteggiate e sottoposte a un controllo successivo da parte di un organismo terzo è idonea a scoraggiare comportamenti opachi, valutazioni superficiali, motivazioni generiche o applicazioni disomogenee dei criteri. Le commissioni saranno indotte a operare con maggiore attenzione nella definizione dei giudizi, nella verbalizzazione

delle operazioni e nella comparazione tra i candidati.

Al tempo stesso, il disegno di legge mira a promuovere maggiore uniformità e trasparenza nelle procedure di reclutamento universitario. Il controllo annuale a campione può infatti contribuire a individuare criticità ricorrenti, difformità applicative e prassi non coerenti con i principi costituzionali, favorendo progressivamente la formazione di *standard* comuni nella valutazione dei candidati.

Il provvedimento non introduce un controllo generalizzato e paralizzante su tutte le procedure, ma un meccanismo selettivo, proporzionato e razionale. Il sorteggio consente di rendere effettiva la funzione deterrente del controllo senza appesantire in modo eccessivo l'attività amministrativa degli atenei. La cadenza annuale garantisce, inoltre, la continuità del monitoraggio e consente di verificare nel tempo l'evoluzione delle prassi valutative.

In definitiva, il presente disegno di legge intende rafforzare la legalità, la trasparenza e la responsabilità delle procedure di valutazione per il reclutamento universitario. Attraverso controlli a campione annuali, svolti da soggetti privi di conflitti di interesse e raccordati con l'ANAC, il legislatore mira a garantire che le selezioni universitarie siano non solo formalmente regolari, ma anche sostanzialmente coerenti con il principio del merito.

Il disegno di legge contribuisce così alla concreta attuazione degli articoli 97 e 51 della Costituzione, assicurando che le procedure di valutazione per il reclutamento universitario si svolgano secondo criteri di buon andamento, imparzialità, trasparenza e pari accesso agli uffici pubblici. La verifica della corretta valutazione dei candidati, e in particolare dei candidati più meritevoli, rappre-

senta il presupposto essenziale per rafforzare la fiducia nel sistema universitario e per garantire che l'autonomia accademica sia esercitata in modo responsabile e conforme ai principi costituzionali.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che aggiunge un comma 2-*bis* nell'articolo 21 della legge n. 240 del 2010. Il nuovo comma affida al CNVR il compito di effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione sulla regolarità delle procedure di valutazione previste dalla stessa legge, anche con riguardo alla valutazione dei candidati. Si prevede che il campionamento si svolga mediante sorteggio, con esclusione delle procedure oggetto di impugnazione in sede amministrativa o giurisdizionale. Prima dell'avvio delle operazioni di controllo, ciascun componente del CNVR è tenuto a dichiarare in relazione a ciascuna procedura sorteggiata, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non appartenere o di non avere avuto rapporti lavorativi negli ultimi dieci anni con l'università in cui si è svolta la procedura sorteggiata, di non aver fatto parte della commissione di valutazione e di non aver pubblicato lavori in collaborazione con alcuno dei candidati che hanno partecipato alla procedura oggetto di controllo. Il componente del CNVR che si trovi in una delle predette situazioni non può partecipare alle operazioni di controllo. Si prevede infine che, all'esito del controllo, il CNVR trasmetta le proprie valutazioni all'ANAC la quale, ove rilevi irregolarità, trasmette una relazione al CNVR, al rettore dell'università che ha bandito la procedura oggetto di controllo e al Ministro dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il CNVR effettua, con cadenza annuale, controlli a campione sulla regolarità delle procedure di valutazione previste dalla presente legge, anche con riguardo alla valutazione dei candidati. Il campionamento è effettuato mediante sorteggio, con esclusione delle procedure oggetto di impugnazione in sede amministrativa o giurisdizionale. Prima dell'avvio delle operazioni di controllo, il componente del CNVR dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non appartenere o di non avere avuto rapporti lavorativi negli ultimi dieci anni con l'università in cui si è svolta la procedura sorteggiata, di non aver fatto parte della commissione di valutazione e di non aver pubblicato lavori in collaborazione con alcuno dei candidati che ha partecipato alla procedura oggetto di controllo. Il componente del CNVR che si trovi in una delle situazioni di cui al quarto periodo non può partecipare alle operazioni di controllo. All'esito del controllo, il CNVR trasmette le proprie valutazioni all'Autorità nazionale anticorruzione la quale, ove rilevi irregolarità, trasmette una relazione al CNVR, al rettore dell'università che ha bandito la procedura oggetto di controllo e al Ministro dell'università e della ricerca ».

